

OSSERVAZIONI ANEV

in riferimento al Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante

“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”

per l'Ufficio di Presidenza della 8^a Commissione del Senato

L'ANEV è l'associazione di protezione ambientale (riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349) nata nel luglio 2002 che vede riunite oltre 120 aziende che operano nel settore eolico e oltre 5.000 soggetti, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi.

L'ANEV è l'Associazione Italiana presente nel Board direttivo delle corrispondenti associazioni Europee e Mondiali quali il WWEA–GWEC–EWEA oltre ad aderire a UNI–CEI–AIEE. Tra gli scopi dell'Associazione vi è quello di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia, oltre che alla diffusione di una corretta informazione basata su dati reali.

Considerazioni generali

Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (DL Ambiente) raccoglie diverse disposizioni in materia di tutela ambientale. Nel seguito ci riferiremo in particolare a quanto disposto all'articolo 1 relativo alle valutazioni e autorizzazioni ambientali relative agli impianti a fonte rinnovabile.

Pur comprendendo le finalità con il quale il governo ha ritenuto necessario decretare con urgenza modifiche alla disciplina concernente i procedimenti di valutazione ambientale, solleviamo delle perplessità circa il tempismo per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Il DL Ambiente è entrato in vigore nello stesso periodo in cui il governo ha approvato in via preliminare il decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, anche conosciuto come Testo Unico FER (TU-FER), in corso di approvazione definitiva entro la scadenza di fine novembre 2024 secondo quanto disposto all'articolo 7 della medesima legge. Al comma 4 del succitato articolo 26 il governo ha ricevuto la delega per adottare misure per la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della normativa in materia di fonti energetiche rinnovabili, per la riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese, seguendo in particolare i principi e criteri (articolo 26, comma 5, lettera b)) di *“coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, **apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico,***

*logico e sistematico” e (articolo 26, comma 5, lettera d)) di “semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di **termini certi per la conclusione dei procedimenti**, con l’obiettivo di agevolare, in particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico”.*

Riteniamo che le modifiche alle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) presenti nel DL Ambiente possano contravvenire ai principi di cui sopra comportando incertezza e incoerenza nella normativa per lo sviluppo e la crescita organica delle fonti rinnovabili.

È nostra opinione, ribadita nel tempo, che per garantire tale crescita organica debba essere adottato un approccio strutturato e che questo possa essere realizzato solo con il coordinamento delle procedure amministrative di autorizzazione dei progetti da fonte rinnovabile, della disciplina sulla VIA, delle procedure per le richieste di connessione alle reti di trasmissione e distribuzione elettriche fino ad includere la disciplina dei regimi di sostegno all’energia prodotta da fonti rinnovabili e le tempistiche con cui sono svolte le procedure competitive dei diversi regimi.

Tra le nuove disposizioni introdotte dal DL Ambiente che qui richiamiamo e che riteniamo maggiormente penalizzanti per le fonti rinnovabili citiamo: l’assenza di un richiamo espresso ai progetti previsti per il raggiungimento dei target del PNIEC per i quali debbano essere rispettati i termini dei procedimenti di VIA e la richiesta di disponibilità dei terreni alla presentazione della VIA. In particolare, quest’ultima per gli impianti a fonte rinnovabile eolica presenta un profilo di incertezza estremamente alto in quanto proprio durante la procedura di VIA possono essere richiesti spostamenti delle turbine eoliche e dei caviddotti, sulla base delle specifiche richieste dei soggetti preposti a ridurre gli impatti degli impianti. Tale previsione, tra l’altro, metterebbe gli imprenditori nella situazione di dover acquisire i terreni prima di iniziare il procedimento, con aumento dei costi una prima volta, per poi doverli acquisire di nuovo dopo l’individuazione definitiva delle posizioni, con un ulteriore enorme esborso. Inoltre, l’inserimento di questa modifica della procedura bloccherebbe i nuovi progetti che dovrebbero acquisire dal principio tali terreni con un aumento dei costi degli stessi che, dal valore del mercato, vedrebbero salire enormemente il loro costo con conseguente aumento del costo dell’energia prodotta.

In base a quanto sopra, riportiamo di seguito le osservazioni che riteniamo debbano essere considerate nell’esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 affinché non venga compromesso lo sviluppo delle fonti rinnovabili e di conseguenza il raggiungimento dei target di decarbonizzazione del sistema italiano.

Considerazioni puntuali

Dimostrazione della disponibilità delle superfici (articolo 1, comma 2)

Si propone l'abrogazione di tale disposizione.

Così come previsto dalla direttiva europea 2018/2001 (RED 2), e ribadito nella direttiva 2023/2413 (RED 3) di aggiornamento della RED 2, le norme in materia di autorizzazione devono essere oggettive, trasparenti e proporzionate, non contenere discriminazioni tra partecipanti e tenere pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili.

Tale proposta quindi, si pone in continuità con la normativa vigente, che prevede, in funzione della specifica tecnologia di impianto da fonte rinnovabile, la facoltà per il proponente di poter ricorrere a modalità diverse dalla dimostrazione della disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Dato l'elevato numero di particelle catastali su cui potrebbe estendersi l'impianto sarebbe in effetti estremamente complicato individuarne la proprietà, al punto tale da compromettere la progettazione e la realizzazione dell'impianto.

Inoltre, si consideri che durante la procedura di VIA, vengono spesso richieste variazioni del progetto per mitigare gli impatti ambientali dell'impianto, che implicano lo spostamento di parti di impianto o di cavidotti. Per tale motivo l'obbligo di dimostrare la disponibilità dei terreni in concomitanza con l'istanza di valutazione di impatto ambientale, obbligando il proponente ad acquisire i terreni prima dell'avvio della VIA, non sarebbe né ragionevole, né conveniente vista la necessità di riacquisirne di altri, con evidenti maggiori oneri a suo carico.

In tal senso, riteniamo opportuno stralciare integralmente il comma 2 dell'articolo 1 del DL Ambiente, in modo da lasciare inalterata l'attuale normativa in materia.

Rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale (articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), 1-ter)

Si propone di preservare il rispetto delle tempistiche dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per tutti i progetti sottoposti a VIA necessari al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dal PNIEC.

Garantire la conclusione del procedimento di VIA entro i termini di legge è fondamentale non solamente per i progetti compresi nel PNRR, ma anche per tutti i progetti previsti dal PNIEC, visto l'approssimarsi delle relative scadenze e obiettivi, e alla luce dei criteri di priorità di cui tener conto nell'emanando decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura e con

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volto ad individuare le tipologie progettuali prioritarie nella trattazione dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale.

La stessa Commissione europea ritiene urgente e necessario accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni e la realizzazione di progetti nel settore delle energie rinnovabili, non solamente per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione ma anche per una questione di sicurezza energetica, per ridurre la dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili russi, in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato globale dell'energia causate dall'invasione russa dell'Ucraina. E' quindi fondamentale che i termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti a supporto del PNIEC non vengano in nessun modo pregiudicati dall'ordine di priorità per la trattazione delle istanze VIA, così da non ostacolare la piena operatività degli attori della transizione ecologica a cui è affidata la realizzazione dei progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Misure a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili

Si propone di agevolare la realizzazione di progetti di rinnovamento ed integrale ricostruzione di impianti rinnovabili, in particolare quelli eolici (cd "repowering", cioè la sostituzione o l'aggiornamento delle turbine esistenti con modelli più moderni ed efficienti). Tali interventi presentano indiscutibili vantaggi dal punto di vista ambientale, valorizzando in modo più efficiente siti rinnovabili già "operativi" e le infrastrutture preesistenti attraverso l'ammodernamento delle tecnologie esistenti.

Tale tipologia di interventi è stata inoltre individuata dal Governo nel DL Ambiente come prioritaria nell'esame delle valutazioni di impatto ambientale. In particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2, comma 1-bis, lettera b), del DL in questione prevede che l'integrale ricostruzione (repowering) degli impianti eolici debba ricevere una trattazione prioritaria da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

A tal fine, si rende necessaria la revisione di quanto disposto all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come integrato con le disposizioni dei commi da 3 a 6 (in particolare del comma 4) dell'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In base a ciò, gli interventi su impianti che non avevano aderito alla rimodulazione volontaria degli incentivi (cd. Spalma-incentivi) prevista nel lontano 2013, sono sottoposti ad una penalizzazione nell'accesso ai meccanismi di incentivazione (e.g. DM FER 1, DM FER X, ecc.) sotto forma di una decurtazione percentuale della tariffa aggiudicata (pari al 5 per cento per gli impianti di potenza superiore

ad 1 MW aggiudicatari delle procedure d'asta indette dal GSE o del 3 per cento per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW rientranti nei registri del GSE).

Tale penalizzazione costituisce di fatto un vincolo allo sviluppo del repowering. Inoltre, il superamento di tale penalizzazione e lo sblocco dei progetti di repowering abiliterebbe la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile con minore impatto sul suolo, che forniscono protezione di nuove aree naturali, garantendo incremento dell'efficienza del sito e costituendo un'importante occasione di sviluppo delle comunità locali e dei Comuni in virtù dei ritorni economici sul territorio per la realizzazione e l'esercizio degli impianti.

Si propone quindi di superare tale penalizzazione, laddove ricorrano determinate condizioni: l'intervento di integrale ricostruzione consente un incremento della potenza di almeno il 20% rispetto a quella dell'impianto preesistente; la tariffa aggiudicata attraverso procedure competitive del GSE viene applicata sul 95% della produzione del nuovo impianto.

Soglie dei criteri transitori di priorità per la VIA (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), comma 1-bis, lettera c))

Si propone di modificare le soglie di potenza nominale previste dall'attuale normativa, abbassandole da 50 MW a 40 MW per i progetti fotovoltaici e agrivoltaici, e da 70 MW a 60 MW per i progetti eolici on-shore. Questa revisione delle soglie si propone di rendere più efficace il processo di valutazione delle istanze di VIA e di agevolare una più ampia diffusione di impianti di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi di transizione energetica del Paese.

L'abbassamento delle soglie permetterebbe di includere nell'esame prioritario anche progetti di impianti di dimensioni più ridotte permettendo alle piccole e medie imprese di non restare escluse dal mercato delle energie rinnovabili, con eventuali effetti positivi sull'economia locale e sulla creazione di posti di lavoro. Questo favorirebbe una distribuzione più equa delle opportunità di sviluppo nel settore, riducendo le disparità tra progetti di grandi dimensioni e quelli di medie dimensioni, senza compromettere il contributo complessivo alla produzione di energia verde.

Inoltre, favorire impianti di dimensioni più contenute offre un vantaggio significativo in termini di impatto ambientale e territoriale. Questo rende più facile l'integrazione degli impianti nel paesaggio e preserva l'equilibrio tra sviluppo energetico e tutela dell'ambiente naturale.

Un ulteriore beneficio derivante dall'abbassamento delle soglie è rappresentato dalla maggiore accettabilità sociale dei progetti di medie dimensioni. Questo può facilitare e abbreviare gli iter necessari per l'approvazione e la realizzazione degli impianti, contribuendo a un processo di transizione energetica più rapido ed efficace.

In conclusione, quanto proposto intende ottimizzare il sistema di valutazione ambientale dei progetti di energia rinnovabile, favorendo lo sviluppo di impianti di medie dimensioni, capaci di contribuire in modo significativo alla transizione energetica, con impatti positivi in termini economici, sociali e ambientali.

Verifica dell'adeguatezza della relazione paesaggistica (articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2), al comma 4-bis)

Proponiamo di specificare chiaramente la fonte normativa a cui è necessario riferirsi nella preparazione della relazione paesaggistica. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005, di individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituisce la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica, fondamentale sia per il proponente nella predisposizione della relazione paesaggistica che per il ministero della cultura nella verifica dell'adeguatezza della relazione stessa, che per l'amministrazione competente per la corretta valutazione del progetto proposto.

Richiamando il DPCM del 12 dicembre 2005, viene chiaramente definito a quali criteri attenersi per la redazione della relazione paesaggistica in modo che sia il proponente che il Ministero della cultura abbiano un riferimento univoco circa i contenuti della relazione da rendere in fase di istanza da parte del proponente e i contenuti delle eventuali successive richieste di integrazione, nell'ottica di semplificazione, chiarezza e trasparenza del procedimento di valutazione dei progetti.

In aggiunta a quanto sopra, raccomandiamo di fornire al proponente una tempistica adeguata alla presentazione della eventuale documentazione integrativa che si dovesse rendere necessaria, sempre in conformità con i criteri di cui al DPCM del 12 dicembre 2005. Tale modifica si rende necessaria al fine di evitare che l'istanza venga respinta e successivamente archiviata in trenta giorni, nel caso in cui le integrazioni richieste dovessero necessitare di tempo tecnici superiori ai trenta giorni per poter essere predisposte.

Oneri istruttori AU

L'art. 1, c. 110 della legge 239/2004 e s.m.i. (recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) ha individuato nell'importo massimo dell'1 per mille del valore delle opere da realizzare l'ammontare del contributo istruttorio per le attività svolte dagli ufficio della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività Produttive (ora Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) per le autorizzazioni volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di

infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia superiore a 5 milioni di euro. In attuazione della citata norma, il Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Industria e del Made in Italy), congiuntamente al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il DM 18 settembre 2006, successivamente modificato dal DM del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 30 dicembre 2022, che ha stabilito le modalità mediante le quali il soggetto richiedente deve procedere al versamento di tale contributo istruttorio, ricondurre allo 0,5‰ il contributo istruttorio per tutti gli impianti FER consentirebbe di garantire il percorso intrapreso dal Paese per lo sviluppo di impianti indispensabili nel percorso di transizione ed indipendenza strategica dell'Italia, nonché strategici (come quelli di grande taglia) per la creazione di una filiera industriale nazionale dalle enormi potenzialità e capace di rilanciare interi comparti industriali nazionali ora in fase di declino.